

RETIAMBIENTE S.P.A

Sede in VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 - 56121 PISA (PI)

Reg. Imp. 0203180500

Relazione del collegio sindacale ex art. 2408, co. 2, c.c.

* * *

I sottoscritti **Dr. Juri Scardigli**, in qualità di Presidente del Collegio sindacale, **Dr. Stefano Monticelli** e **Dr. Claudia Laudanna**, in qualità di sindaci effettivi, rassegnano qui di seguito le proprie conclusioni in relazione alla denuncia ex art. 2408, co. 2, c.c. presentata dal Sindaco del Comune di Livorno nel corso dell'assemblea straordinaria svoltasi il 28 dicembre 2015 dinanzi al Notaio Dr. Massimo Cariello di Pisa e di cui all'intervento allegato al relativo verbale assembleare.

* * *

I) Premessa

1. L'assemblea sopra menzionata era stata regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1) *Comunicazioni dell'Amministratore Unico e decisioni conseguenti;*

In sede straordinaria:

2) *Proposta di deliberazione di aumento del capitale sociale scindibile, fino ad importo massimo di Euro 26.117.339,00 con azioni ordinarie di nuova emissione da liberare mediante conferimento beni in natura ai sensi dell'art. 2343 ter c.c. e con esclusione del diritto di opzione;*

3) *Proposta di modifiche statutarie non sostanziali di carattere tecnico*

Al termine della discussione l'assemblea ha:

i) confermato Amministratore Unico il Prof. Marco Frey, dimessosi dalla carica il 20 maggio 2015 (e, comunque, scaduto il 19 giugno 2015 con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014), mai sostituito *medio tempore*;

ii) deliberato l'aumento di capitale nei termini indicati nell'ordine del giorno;

iii) modificato gli artt. 2 (Sede), 3 (Oggetto sociale), 5 (Capitale sociale), 6 (Azioni), 7 (Finanziamento dei soci), 8 (Obbligazioni), 10 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare), 12 (Convocazione dell'assemblea), 13 (Assemblea ordinaria: funzionamento), 14 (Assemblea straordinaria: funzionamento), 15 (Consiglio di Amministrazione), 16 (Delega di poteri), 18 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 20 (Presidente del Consiglio di Amministrazione), 22 (Composizione del Collegio ed elezione dei sindaci) e 24 (Bilancio),

Relazione del Collegio Sindacale ex art 2408 C.C.

RETIAMBIENTE S.p.A.

abrogando gli artt. 9 (Strumenti finanziari partecipativi) e 26 (Clausola compromissoria) e rinumerando gli articoli successivi al primo.

2. I fatti che il Sindaco del Comune di Livorno reputa «censurabili» attengono:

A) alla carenza di poteri del Prof. Marco Frey (in quanto Amministratore Unico «cessato dalla carica ope legis») per la convocazione dell'assemblea straordinaria invitata a deliberare sull'aumento di capitale sociale e sulle modifiche statutarie;

B) al ritardo, da parte dello stesso Amministratore Unico e del Collegio sindacale (in ragione dell'inerzia del primo), nella convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo;

C) alla mancata indicazione all'ordine del giorno della nomina del nuovo organo amministrativo;

D) alla mancata determinazione preventiva del valore di liquidazione delle azioni, in violazione del disposto dell'art. 2437-ter, co. 5, c.c., sul presupposto che talune delle modifiche statutarie sottoposte all'assemblea (e, segnatamente, quelle concernenti l'oggetto sociale, la rimodulazione dei *quorum* deliberativi dell'assemblea straordinaria e la modifica delle modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo nell'ipotesi di acquisizione di una partecipazione nel capitale della società da parte di un socio privato) rientrassero fra quelle per le quali è inderogabilmente assicurato al socio dissenziente il diritto di recesso.

* * *

II) Conclusioni del Collegio sindacale

1. Qui di seguito vengono indicate le conclusioni a cui è pervenuto il Collegio sindacale sulla base delle indagini e degli accertamenti compiuti.

2. La denuncia del Sindaco del Comune di Livorno è, ad avviso del Collegio sindacale, infondata, non ravvisandosi alcun fatto censurabile fra quelli che il socio ha sottoposto alla sua attenzione.

A) *Carenza di poteri del Prof. Marco Frey, in ragione della scadenza del suo incarico di Amministratore Unico, per la convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sull'aumento di capitale sociale e sulle modifiche statutarie*

1. Il Sindaco del Comune di Livorno contesta, anzitutto, la legittimazione dell'Amministratore Unico a convocare l'assemblea straordinaria per deliberare sull'aumento di capitale e sulle modifiche da apportare allo statuto, in quanto, a suo dire, questi - una volta scaduto il suo mandato di tre anni (in data 19 giugno 2015) - «avrebbe potuto compiere solo atti di ordinaria amministrazione», essendogli pertanto preclusa la possibilità di convocazione dell'assemblea straordinaria con un ordine del giorno siffatto.

2. In proposito è, anzitutto, da osservare che lo stesso Sindaco del Comune di Livorno, pur

Relazione del Collegio Sindacale ex art 2408 C.C.



RETIAMBIENTE S.p.A.



affermando che l'Amministratore Unico era «cessato dalla carica *ope legis*» per effetto della scadenza del termine della relativa carica, riconosce che non si era verificata un'immediata vacanza, giacché egli rimaneva «in regime di prorogatio ex art. 2385, comma 2. cod. civ.», ai sensi del quale, appunto, «la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito».

La censura del Sindaco del Comune di Livorno sembra, quindi, appuntarsi piuttosto sull'estensione dei poteri di cui l'Amministratore Unico poteva considerarsi dotato in una situazione del genere. A suo avviso, infatti, la scadenza del termine comporterebbe una *deminutio* dell'amministratore, che da quel momento in poi avrebbe il potere di compiere solo «atti di ordinaria amministrazione».

3. Tale contestazione appare priva di spessore per tre ordini di motivi.

a) Anzitutto, essa si basa su una distinzione fra atti di *ordinaria* amministrazione ed atti di *straordinaria* amministrazione che, concepita con riguardo all'amministrazione *statica* del patrimonio dell'incapace (artt. 320, co. 1, e 394, co. 1, c.c.), non può trovare speculare applicazione nella gestione di un'impresa, che è, di per sé, un fenomeno *dinamico*.

Vero è che l'art. 2386, co. 5, c.c., con riguardo alla c.d. amministrazione attiva dei sindaci (per l'ipotesi, cioè, che essi suppliscano temporaneamente all'assenza di amministratori), la limita agli «atti di ordinaria amministrazione», ma in tal caso la disposizione ha l'evidente scopo di circoscrivere i poteri gestori dell'organo che ha istituzionalmente una funzione, piuttosto, di controllo al compimento delle operazioni che sono strettamente necessarie per evitare il blocco dell'attività di impresa.

In generale, la distinzione di cui trattasi con riguardo all'attività di impresa è ripudiata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 5 maggio 2004, n. 8538; Cass. Civ., Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 25952; Cons. Stato Sez. III, 2 ottobre 2015, n. 4617), sottolineandosi che ciò che rileva non è la natura conservativa o dispositiva dell'atto (come, invece, nell'amministrazione del patrimonio degli incapaci), bensì «[sul]la relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni», nonché la circostanza che tali atti siano «rientranti ... nell'oggetto sociale in quanto fisiologicamente orientati al raggiungimento degli obiettivi statuari»; di conseguenza la sua prospettazione nella denuncia ex art. 2408 c.c. in esame evidenzia il fuorviante presupposto su cui essa è basata.

b) In secondo luogo è pacifico che in regime di *prorogatio* non si verifica alcuna modificazione dei poteri degli amministratori, i quali continuano a disporre delle medesime prerogative fino alla loro sostituzione.

Tale principio è stato costantemente statuito dalla giurisprudenza non solo in materia societaria



[Cass. Civ., Sez. I, 3 gennaio 2013, n. 28; Cass., 4 giugno 2003, n. 8924 (ove l'esplicita statuizione che «*In tema di sostituzione degli amministratori di società, il secondo comma dell'art. 2385 c.c. non è norma limitativa delle loro attribuzioni nel periodo di proroga; deve pertanto escludersi che i compiti di gestione di detti amministratori siano circoscritti, in tale periodo, agli atti di ordinaria amministrazione*»); con specifico riguardo alle società cc.dd. pubbliche: Cons. Giust. Amm. Siciliana, Sez. giurisd., 29 dicembre 1993, n. 523], ma anche in materia di condominio (Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2003, n. 4531).

Anche la dottrina è pacificamente orientata in tal senso (G.F. Campobasso, *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*⁹, a cura di M. Campobasso, Napoli, 2015, p. 363; Sanfilippo, *Gli amministratori*, in *Diritto commerciale*, a cura di Cian, II, Padova, 2013, p. 439 s.; Ferrara jr.-Corsi, *Gli imprenditori e le società*¹⁵, Milano, 2011, p. 552; Vassalli, *Commento agli artt. 2386-2386*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da D'Alessandro, Bologna, 2011, p. 71 ss., a p. 74; Franzoni, *Gli amministratori ed i sindaci*, in *Le società*, trattato diretto da Galgano, Torino, 2002, p. 427 s.; Caselli, *Vicende del rapporto di amministrazione*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, IV, *Amministratore-Direttore generale*, Torino, 1991, p. 74 s.).

Per completezza, è da sottolineare che la permanenza dell'amministratore nella pienezza dei poteri si verifica anche nell'ipotesi che egli sia dimissionario, quando la rinuncia non abbia effetto immediato (art. 2385, co. 1, c.c.).

Diverso è il caso in cui l'amministratore unico sia revocato dalla carica: la revoca (così come la decadenza e, ovviamente, la morte) ha effetto immediato, cosicché, per sopperire al vuoto creatosi, viene affidato al collegio sindacale l'onere di «*compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione*» (art. 2386, co. 5, c.c.) nel senso sopra specificato, ma si tratta di una fattispecie diversa da quella in esame.

c) Oltre a questo rilievo, di carattere generale, è opportuno sottolineare come il suddetto aumento di capitale fosse giustificato da un adeguamento della società all'art. 26 della L.R.T. 18 maggio 1998, n. 25, come modificata, da ultimo, dall'art. 31 della L.R.T. 28 dicembre 2011, n. 69, ed alle conseguenti delibere dell'Assemblea della Comunità d'Ambito ATO (Ambito Territoriale Ottimale) Toscana-Costa, comprendente i Comuni appartenenti alle Province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa (*inde cit.* «**Comunità d'ambito**»).

Con tale legge regionale è stata, infatti, istituita un'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti (*inde cit.* «**ATO**»), a cui è stato assegnato il compito di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. All'uopo con la deliberazione n. 3 del 23 febbraio 2011 è stato

individuato il modello di società mista pubblica-privata per lo svolgimento della suddetta attività. Inoltre, con la delibera n. 10 del 28 settembre 2011 l'assemblea della Comunità d'ambito ha scandito i tempi per l'adesione dei Comuni alla costituenda società mista, prevedendo in particolare:

- dapprima la costituzione da parte dei Comuni-soci di una *newco* con forma giuridica di s.p.a. (Retiambiente S.p.A., appunto, costituita il 16 dicembre 2011) con conferimenti in denaro e con un capitale iniziale corrispondente al minimo legale (all'epoca, € 120.000,00#);
- in seguito due aumenti di capitale: il primo, riservato ai Comuni-soci (e con esclusione del diritto di opzione), da liberare mediante conferimenti in natura ex art. 2343 e ss. c.c. [aventi ad oggetto le partecipazioni nelle società locali affidatarie del servizio e dei relativi macchinari ed attrezzature (*inde* citt. «*asset*»)]; il secondo, riservato al socio privato (con esclusione, quindi, del diritto di opzione) individuato secondo procedura ad evidenza pubblica.

L'aumento di capitale di cui all'assemblea straordinaria del 28 dicembre 2015, dunque, era un semplice adempimento alle prescrizioni appena ricordate, per cui - lungi dal rappresentare un atto di *straordinaria* amministrazione (quale che sia il significato che si voglia attribuire a questa locuzione) - era un atto *dovuto*, anche in relazione ai motivi di urgenza di cui *infra sub II), B)*.

B) Ritardo, da parte dello stesso Amministratore Unico e del Collegio sindacale (per l'inerzia del primo) nella convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo

1. Ad avviso del Sindaco del Comune di Livorno l'Amministratore Unico, «*cessato dalla carica ope legis*», avrebbe avuto soltanto il potere (ed il dovere) di convocare l'assemblea *ordinaria* per la nomina del nuovo organo amministrativo; di fronte alla sua inerzia, si sarebbe dovuto attivare il Collegio sindacale.

2. Pure questa censura appare priva di spessore.

Sebbene sia effettivamente passato un certo lasso di tempo tra la presentazione delle dimissioni del Prof. Marco Frey e la revoca delle stesse, non vi è motivo di pensare che questo ritardo sia ingiustificato.

L'Amministratore Unico aveva, infatti, rinunciato all'incarico in data 20 maggio 2015 a causa di contrasti interni, in un periodo, peraltro, di particolare intensità e delicatezza per la società in relazione alle modificazioni strutturali che dovevano essere attuate e di cui si è dato conto.

3. In effetti, già nel 2014 l'ATO, espressamente delegata dai Comuni-soci, aveva conferito incarico ad una società di revisione, BDO Italia S.p.A., di procedere alle relazioni di stima delle partecipazioni da conferire in Retiambiente S.p.A.

Con successiva delibera n. 3 del 30 aprile 2015 l'ATO aveva stabilito i termini per lo svolgimento di

una nuova procedura di valutazione degli *asset*, fissando al 30 giugno 2015 la data di riferimento delle valutazioni, di modo che i conferimenti in natura da parte dei Comuni-soci dovevano perfezionarsi entro il 30 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 2343-ter, co. 2, lett. b), c.c.

L'avvio dell'*iter* per il rinnovo dell'organo amministrativo avrebbe comportato, inevitabilmente, una battuta di arresto nella procedura descritta, con la conseguente necessità di conferimento di un nuovo incarico alla società di revisione per l'aggiornamento delle perizie, che, decorso il termine del 30 dicembre 2015, non sarebbero state più utilizzabili: cosa, questa, che avrebbe comportato un aggravio di spese per Retiambiente S.p.A.

4. Il Collegio Sindacale ha, quindi, ritenuto più opportuno soprassedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo [che, ad ogni modo, poteva essere disposta dopo il decorso di un congruo periodo di tempo, atteso che un'iniziativa del genere presuppone l'«*ingiustificato ritardo*» dello stesso organo amministrativo (art. 2406, co. 1, c.c.)], auspicando che potesse essere ricomposta la frattura fra i soci ed il Prof. Marco Frey.

In questo modo, data anche la natura pubblica dei soci e considerata la complessità delle relative procedure deliberative, veniva risparmiato il tempo che sarebbe stato necessario per la selezione di un adeguato e condiviso nuovo organo amministrativo, il quale, fra l'altro, non avrebbe garantito la continuità di attività che, invece, era necessario per far fronte agli impellenti impegni legislativi. Anche nel verbale dell'assemblea del 28 dicembre 2015, infatti, si dà conto di come l'aumento di capitale fosse un passaggio-chiave per portare a termine il percorso intrapreso dai Comuni e che, quindi, «*la [sua] presenza*» del Prof. Marco Frey «*si è resa necessaria ai fini dell'esecuzione in tempi brevi dell'operazione*» e, comunque, entro i termini, già una volta prorogati, indicati dall'ATO.

5. E', poi, da sottolineare che - come risulta dalla visura camerale di Retiambiente S.r.l. - la società è attualmente «*inattiva*», in quanto non si è ancora perfezionato il complesso *iter* normativamente regolato per l'assegnazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dell'ATO.

L'immediato avvio della procedura di rinnovo dell'organo amministrativo, oltre che ingiustificato per le motivazioni sopra esposte, non sarebbe stato neppure imposto, di fatto, dall'esigenza di assicurare una continuità nell'operatività della società, che, al momento, non è ancora iniziata.

C) Mancata indicazione all'ordine del giorno della nomina del nuovo organo amministrativo

1. L'assemblea (in sede ordinaria) del 28 dicembre 2015, preso atto della revoca delle dimissioni presentate dal Prof. Marco Frey, ha proceduto alla sua riconferma nella carica.

2. Ad avviso del Sindaco del Comune di Livorno sarebbe stato violato il diritto di informazione del socio, in quanto l'assemblea avrebbe deliberato su un argomento che non era stato indicato

all'ordine del giorno.

3. Il Collegio sindacale è dell'opinione che, in realtà, non sia stata arrecata alcuna lesione alle prerogative del socio, in quanto l'ordine del giorno, al primo punto, recava, appunto, «*Comunicazioni dell'Amministratore Unico e decisioni conseguenti*».

In effetti, l'assemblea si è trovata a deliberare (non tanto sulla nomina del nuovo organo amministrativo, quanto) sulle decisioni da assumere in conseguenza della revoca delle dimissioni che il Prof. Marco Frey aveva a suo tempo rassegnato: decisioni che, appunto, l'assemblea poteva prendere, essendone stata data preventiva indicazione nell'ordine del giorno («*decisioni conseguenti*»).

4. D'altra parte, in via cautelativa, il Collegio Sindacale ha chiesto (con comunicazione PEC in data odierna) all'Organo Amministrativo della società di convocare una specifica assemblea proprio per la nomina del nuovo organo amministrativo, con sostituzione di quella adottata il 28 dicembre 2015, e per la ratifica (per quanto occorrer possa) di tutti gli atti posti in essere *medio tempore* dal Prof. Marco Frey; e ciò proprio allo scopo di eliminare ogni e qualsiasi contestazione in ordine alla validità della riconferma precedente, nonostante la salvaguardia dei suoi effetti, quanto meno nei riguardi dei terzi di buona fede, sia assicurata dall'art. 2383, co. 5, c.c.

Ne discende, dunque, che - quand'anche si dovesse considerare irregolare la riconferma del Prof. Marco Frey deliberata dall'assemblea del 28 dicembre 2015 (e, quindi, annullabile la relativa deliberazione) - la questione, laddove la richiesta formulata dal Collegio venga accolta, sarebbe da considerare superata.

D. Mancata determinazione preventiva del valore di liquidazione delle azioni, in violazione del disposto dell'art. 2437-ter, co. 5, c.c., sul presupposto che talune delle modifiche statutarie sottoposte all'assemblea (e, segnatamente, quelle concernenti l'oggetto sociale, la rimodulazione dei quorum deliberativi dell'assemblea straordinaria e la modifica delle modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo nell'ipotesi di acquisizione di una partecipazione nel capitale della società da parte di un socio privato) legittimino il recesso del socio dissenziente

1. Altrettanto infondate sono le osservazioni che il Sindaco del Comune di Livorno svolge circa l'asserita idoneità delle modifiche statutarie sottoposte all'assemblea del 28 novembre 2015 a giustificare il diritto di recesso ex art. 2437 c.c., con il conseguente obbligo per l'Amministratore Unico di determinare preventivamente il valore delle azioni da liquidare ai soci che avessero poi esercitato il c.d. diritto di *exit* (art. 2437-ter, co. 5, c.c.).

A prescindere che non consta che il Comune di Livorno abbia chiesto, nei quindici giorni che hanno preceduto lo svolgimento della predetta assemblea, alcuna informazione in proposito, la censura in



esame è, evidentemente, basata su un presupposto erroneo, giacché nessuna delle modifiche apportate allo statuto della società rientra nelle fattispecie elencate all'art. 2437, co. 1, c.c.

2. A ben guardare, infatti, non si rinviene, nella modifica della clausola relativa all'oggetto sociale, un «*cambiamento significativo dell'attività della società*» [art. 2437, co. 1, lett. a), c.c.], né, tanto meno, può sostenersi che siano state introdotte variazioni dei «*diritti di voto o di partecipazione*» dei soci [art. 2437, co. 1, lett. g), c.c.], uniche ipotesi di recesso a cui potrebbero astrattamente essere ricondotte le modifiche statutarie deliberate.

La nuova formulazione dell'art. 3 relativo all'oggetto sociale rappresenta, infatti, un mero adeguamento alla nuova situazione venutasi a creare, con il passaggio dalla fase iniziale della società (costituita, lo si ricorda, con conferimenti di danaro nella misura minima consentita) a quella più propriamente operativa (iniziata con i conferimenti degli *asset*, cui dovrà poi seguire la selezione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica), mentre rimane invariata la specifica attività economica che i soci si erano proposti di svolgere, cioè «*il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa"*». L'oggetto sociale iniziale - oltre a far riferimento all'attività economica di cui si è detto, che è stata ripresa senza modifiche nella novellata clausola - stabiliva che, qualora all'interno della compagine sociale fosse entrato a far parte un socio privato, l'oggetto sociale sarebbe dovuto essere modificato. Ciò è quanto accaduto, appunto, con la deliberazione assunta nell'assemblea straordinaria del 28 dicembre 2015, nella quale si è preso atto che è stata aperta la gara per la selezione del socio pubblico, secondo il disciplinare di cui si dà atto all'allegato A, e si è, quindi, provveduto ad espungere dalla formulazione originaria tutte quelle parti che avevano esaurito sul piano storico la loro funzione.

In altri termini, l'assemblea del 28 novembre 2015, seguendo le istruzioni di cui al previgente statuto sociale, non ha fatto altro che apportare quelle modifiche all'oggetto sociale che erano necessarie proprio in vista di un ampliamento della compagine sociale al socio privato che risulterà vincitore all'esito della procedura di selezione ad evidenza pubblica.

3. Per quanto riguarda i *quorum* deliberativi dell'assemblea straordinaria, la loro modifica, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (**Trib. Milano-Sez. specializzata in materia di impresa, 31 luglio 2015; App. Brescia, 2 luglio 2014**), non giustifica l'esercizio del diritto di recesso ex art. 2437, co. 1, lett. g), c.c.

Come afferma la giurisprudenza (sia quella che ritiene quello dell'art. 2437 c.c. un elenco tassativo di ipotesi di recesso da interpretare restrittivamente, sia quella che, invece, suggerisce di interpretare la norma in maniera più elastica), la modifica dei *quorum* assembleari non incide, infatti, sul diritto



di voto (di cui all'art. 2351 c.c.), né sui poteri del socio in quanto tale, ma semplicemente sul peso della singola partecipazione e, quindi, solo indirettamente sul diritto di voto e di partecipazione, mentre il recesso può essere accordato solo quando vi sia una modifica diretta e specifica di questi ultimi.

4. Pure con riguardo, infine, al terzo presunto motivo di recesso indicato dal Sindaco del Comune di Livorno, cioè «*la modifica delle modalità di nomina degli organi di amministrazione e controllo nell'ipotesi di acquisizione di una partecipazione nel capitale della società da parte di un socio privato*», deve escludersi la ricorrenza di una causa di recesso ex art. 2437 c.c.

In proposito è da osservare che, per ciò che concerne l'organo amministrativo (art. 15), non è stata introdotta alcuna variazione dei criteri di selezione degli amministratori, la modifica statutaria riguardando la specificazione del momento di cessazione dalla carica (peraltro, in perfetta sintonia con il disposto dell'art. 2383, co. 2, c.c.).

Con riferimento, invece, al collegio sindacale, l'art. 22 è stato, sì, modificato (con la previsione del diritto del socio privato di nominarne un membro effettivo ed uno supplente), ma tale modifica - oltre ad essere in linea con l'assetto della *governance* tipica di una società mista - non è riconducibile, comunque, ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 c.c.

5. Non sussistono, dunque, modifiche che giustificassero il diritto di recesso dei soci e, quindi, non era obbligo dell'Amministratore Unico determinare preventivamente il valore delle azioni, con la conseguenza che la delibera assembleare *de qua* non è annullabile ex art. 2377 c.c.

* * *

In definitiva, ad avviso dei sottoscritti membri effettivi del Collegio sindacale la denuncia ex art. 2408 c.c. presentata dal Sindaco del Comune di Livorno nel corso dell'assemblea straordinaria del 28 dicembre 2015 è priva di fondamento per tutti gli aspetti evidenziati, non essendo riscontrabili i fatti censurabili oggetto della stessa.

* * *

E. Ulteriori rilievi critici

1. Per completezza e piena trasparenza, quantunque non si tratti, a stretto rigore, di un'ulteriore e distinta denuncia ex art. 2408 c.c. (in quanto proveniente da soggetto diverso dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Livorno, sprovvisto di adeguata procura al riguardo), i sottoscritti ritengono opportuno dare atto dei rilievi sollevati dal Dr. Gianni Lemmetti, «*Assessore alle partecipate del Comune di Livorno*», in sede di accesso alla società - in data 23 dicembre 2015 - per l'acquisizione della documentazione relativa all'assemblea che si sarebbe tenuta il 28 dicembre 2015, di cui si è detto prima.

Relazione del Collegio Sindacale ex art 2408 C.C.

RETIAMBIENTE S.p.A.

In tale occasione il Dr. Gianni Lemmetti, alla presenza del Presidente del Collegio sindacale, ha sollevato quattro questioni:

- a) la verifica della corretta istituzione della sede legale della società;
- b) la validità della convocazione dell'assemblea per il giorno 28 dicembre 2015, «*inclusa la procedura di deposito atti*»;
- c) la verifica del «*corretto potere di firma dell'amministratore di convocazione dell'assemblea*»;
- d) la verifica della corretta nomina dell'amministratore unico di s.p.a.

2. Sui punti *sub b)* e *sub c)* (che riproducono le contestazioni mosse poi dal Sindaco del Comune di Livorno nella denuncia ex art. 2408 c.c. presentata nel corso dell'assemblea del 28 dicembre 2015) i sottoscritti ritengono di aver già fornito adeguata risposta [*supra sub A.*]: basterà solo aggiungere che all'Assessore Lemmetti è stata regolarmente consegnata tutta la documentazione predisposta per la c.d. informativa preassembleare del socio.

La disamina ulteriore sarà, dunque, limitata agli altri due profili sopra evidenziati.

3. **Sub a)** - Sulla sede della società l'Assessore Lemmetti, rilevata la mancata indicazione di qualunque riferimento alla società all'indirizzo indicato come sede sociale nel Registro delle Imprese, ha chiesto di verificare se i locali in cui, poi, è stata reperita la documentazione consegnatagli siano effettivamente nella disponibilità della società o se, comunque, la stessa abbia titolo per utilizzarli come sede legale.

L'unità immobiliare in cui è situata la sede di Retiambiente S.p.A. è di proprietà di Valdarno S.r.l. in liquidazione.

Il Presidente del Collegio sindacale, eseguite le verifiche richieste, ha preso visione della comunicazione in data 29 dicembre 2015 con la quale - in risposta a quella dell'Amministratore Unico di Retiambiente S.p.A. del giorno precedente - il Dr. Sandro Sgalippa, in qualità di Liquidatore della predetta società, ne ha confermato la disponibilità a consentire che «*RetiAmbiente S.p.a. possa continuare a valersi degli uffici di questa società, come accaduto sinora, per le limitate esigenze connesse alla fase che precede l'assunzione della gestione del servizio dei rifiuti urbani*».

In definitiva, dunque, la società ha titolo, in quanto comodataria, di utilizzare i locali di Valdarno S.r.l. in liquidazione fintanto che, una volta avviata l'operatività nel servizio di gestione integrata dei rifiuti, non dovrà, di necessità, dotarsi di una sede autonoma, adeguata alla nuova dimensione che assumerà la gestione corrente.

4. **Sub d)** - L'Assessore Lemmetti ha, altresì, invitato il Collegio sindacale a verificare se siano state rispettate le norme in tema di nomina dell'Amministratore Unico.

A tal proposito i sottoscritti hanno verificato che il Dr. Marco Frey era stato inizialmente nominato a

tempo indeterminato: modalità, questa, che è incompatibile con il tipo della s.p.a., in cui la durata massima dell'incarico è di tre anni (art. 2383, co. 2, c.c.).

Di fatto, però, è pacifico - e lo riconosce lo stesso Sindaco del Comune di Livorno nella citata denuncia ex art. 2408 c.c. - che egli era scaduto alla data del 19 giugno 2015 in concomitanza con l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2014; d'altra parte, già il 20 maggio 2015 il Dr. Marco Frey aveva rassegnato le proprie dimissioni, per cui la questione della irregolarità della nomina iniziale doveva considerarsi, comunque, superata.

Nell'assemblea del 28 dicembre 2015, in sede ordinaria, il Dr. Marco Frey è stato riconfermato nella carica senza indicazione del periodo di durata, per cui trova applicazione la ricordata disposizione dell'art. 2383, co. 2, c.c., secondo cui la nomina è, al massimo, per un triennio, con scadenza «*alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della [...] carica*».

I sottoscritti hanno, peraltro, accertato che nel Registro delle Imprese la nomina dell'Amministratore Unico risulta «*fino alla revoca*», ma si tratta, all'evidenza, di un mero disallineamento fra la delibera di nomina e la pubblicità successiva.

Con PEC del 30 marzo 2016 il Presidente del Collegio sindacale ha portato tale situazione a conoscenza dell'Amministratore Unico, invitandolo a chiedere la correzione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.


* * *

I sottoscritti, infine, comunicano che nel corso delle indagini svolte non hanno riscontrato altri fatti censurabili o, comunque, circostanze od operazioni che debbano essere oggetto di segnalazione.

* * *

Livorno, 29 marzo 2016

Dr. Juri Scardigli:



Dr. Stefano Monticelli:



Dr. Claudia Laudanna:

